

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2016, n. 36

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 77/2004.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Opere pubbliche. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2004.

Art. 2 - Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 77/2004.

Art. 3 - Piano di intervento sul patrimonio regionale. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2004.

Art. 4 - Offerta al pubblico. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 77/2004.

Art. 5 - Trattativa diretta. Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 77/2004.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, e l'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")

Considerato quanto segue:

1. L'acquisizione delle opere pubbliche e delle aree

alla proprietà regionale a demanio regionale discende dalle leggi ed è antecedente alla presa in consistenza; quest'ultima operazione consiste esclusivamente nell'iscrizione nel registro dei beni demaniali dell'opera pubblica realizzata e delle aree espropriate. Nell'ambito di un gruppo di lavoro è stata, tra le altre cose, rilevata la necessità di creare un raccordo tra il settore patrimonio, cui compete l'iscrizione in inventario delle proprietà regionali e le strutture regionali competenti alla realizzazione e gestione delle opere ovvero ai rapporti con gli enti individuati quali soggetti realizzatori dei suddetti interventi. Si rende pertanto necessaria, da un lato, una modifica all'articolo 6, comma 2, della l.r. 77/2004, in cui si prevede un nulla osta della struttura regionale competente alla gestione o ai rapporti con gli enti gestori da rilasciare al settore Patrimonio per l'acquisizione delle aree espropriate e delle opere realizzate e, dall'altro, l'inserimento dell'articolo 6 bis che disciplina quelle ipotesi in cui, non essendo reperito per alcune opere il certificato di collaudo o l'atto di attestazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'assunzione in inventario delle stesse, si prevede un atto che verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità, tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera;

2. L'abrogazione del comma 9 dell'articolo 24 della l.r. 77/2004 si rende necessaria alla luce dell'introduzione dell'articolo 25 bis che disciplina le ipotesi di trattativa privata. In quanto nell'articolo 25 bis viene disciplinata anche questa fattispecie di trattativa privata.

3. In particolare occorre inserire l'articolo 25 bis per disciplinare alcune ipotesi di vendita a trattativa diretta in quanto, nelle fattispecie individuate, è opportuno non ricorrere alla vendita mediante avviso pubblico poiché trattasi o di vendita ad enti pubblici che richiedono un bene immobile per motivi di interesse pubblico, o di vendita di beni per i quali è andata deserta l'offerta al pubblico, ovvero per la vendita di beni immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore ad euro 50.000,00, per la vendita di quote indivise di beni immobili, per la vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi ed, infine, per la vendita di diritti reali su immobili di proprietà della Regione.

Art. 1

Opere pubbliche.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2004

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 (Demanio e patrimonio della Regione. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), sono inserite le parole: "Tali atti sono corredati dal nulla osta alla realizzazione delle opere e all'acquisizione delle aree stesse, rilasciata dalla struttura regionale competente."

Art. 2

Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 77/2004

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo

1. Le opere pubbliche di proprietà regionale per le quali non è reperito il certificato finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera.”.

Art. 3

Piano di intervento sul patrimonio regionale.
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 77/2004 le parole: “all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)”.

Art. 4

Offerta al pubblico.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 77/2004

1. Il comma 9 dell'articolo 24 della l.r. 77/2004 è abrogato.

Art. 5

Trattativa diretta.
Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 77/2004

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis

Trattativa diretta

1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:

a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;

b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l'offerta al pubblico;

c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;

d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione;

e) diritti reali su immobili di proprietà della Regione Toscana.

2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.

3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all'acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana.

4. Il prezzo è stimato secondo i criteri individuati all'articolo 21. Nell'ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l'offerta al pubblico andata deserta.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 giugno 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.06.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 aprile 2016, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 aprile 2016, n. 85

Proponente:

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 26 maggio 2016

Approvata in data 7 giugno 2016

Divenuta legge regionale 36/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
13 giugno 2016, n. 21

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 22/2015 - intervento cod. 2012EGR0248 - “Prove geofisiche sugli argini del Fiume Albegna. Comune di Orbetello (provincia di Grosseto)” nell’ambito della realizzazione dei lavori di ripristino, verifica, consolidamento e adeguamento delle strutture di contenimento del fiume Albegna e del torrente Osa e dei relativi affluenti. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG 6649890ED0.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”;

Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l’art. 13, comma 01, introdotto dalla L. n. 125/2015 di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che ha prorogato al 31 Dicembre 2016 lo stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della L. n. 228/2012 al D.L.